

ATTO N. DD 6625

DEL 09/12/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 269

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Riva presso Chieri la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione con deliberazione G.R. 15 novembre 2004, n. 29-13936 e successivamente modificato con la Variante Strutturale di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvata con D.C.C. n. 44 del 31 luglio 2020;
- ha approvato otto Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 9064 del 11/11/2021 (PEC ns prot. n. 128330 del 17/11/2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_030/2021)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti nel 1991, 3.813 abitanti nel 2001, 4.207 abitanti nel 2011 e 4.753 nel 2021, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.528 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 98% del territorio comunale) e 56 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 20%; in riferimento alla Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 3.083 ettari appartenenti alla Classe II ^ (circa l'86% del territorio comunale);
- è inserito nella zona omogenea 11 "**Chierese-Carmagnolese**" della Città Metropolitana di Torino con altri 22 Comuni ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 2 "**Chierese**", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale "... a) *Infrastrutture*; b) *Sistema degli insediamenti - processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; c) *Sistemi di diffusione urbana, ...*; d) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; e) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; f) *Quadro del dissesto idrogeologico...*" (Cfr. comma 8, art. 9 delle N.d.A. del PTC 2);
- sistema produttivo: è presente un Ambito Produttivo di II livello così come definito dal PTC2;



Città metropolitana di Torino

- insediamenti residenziali: non è compreso tra gli Ambiti di diffusione urbana né tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale come indicato negli articoli 22 e 23 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato dal PTC2 come “*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*”;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalle Strade Provinciali n. 10 Padana Inferiore, n. 120 di Riva di Chieri e n. 121 di Arignano;
- è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena;
- il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di circa 676 *ha* e la presenza di *limiti di progetto* per una estensione complessiva di circa m 300;
- in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con D.G.R. 18 febbraio 2008, n. 39-8244 sono evidenziati 118 ettari di dissesti areali e 1 km di dissesti lineari; la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- tutela ambientale: una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee;

dato atto che il Comune di Riva presso Chieri è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'**Amministrazione Comunale**, intende introdurre specifiche prescrizioni sulla base delle manifestate esigenze dei cittadini, di seguito sintetizzate:

- *riconoscere ad alcuni lotti ineditati l'effettiva funzione di verde di pertinenza (giardino, orto, frutteto) delle abitazioni adiacenti, senza alcuna nuova possibilità edificatoria, o l'effettivo utilizzo agricolo in senso proprio. ... In totale la superficie delle aree che tornano ad avere la destinazione agricola, o che comunque vengono preservate dall'utilizzo edificatorio, ammonta a 32.600 mq.*
- *soddisfare documentate esigenze insediative a carattere residenziale attraverso operazioni di densificazione e completamento dei tessuti urbani esistenti, ... a fronte delle retrocessioni alla destinazione agricola previste con le modifiche della precedente categoria e della volumetria a destinazione residenziale accantonata con precedenti varianti al PRG, ... riassegna i diritti edificatori, favorendo l'attuazione di aree già urbanizzate e contigue ai tessuti urbani esistenti, e sulle quali insiste un reale interesse insediativo. La presente categoria riguarda ... tre aree intercluse alla Perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati, ex art. 12 c. 2 punto 5bis) della LR 56/77, come approvata con DCC n.4 del 19/02/2014, e dotate di tutte le necessarie infrastrutture di rete, per le quali la variante opera puntuali riclassificazioni riconoscendole tra le Aree residenziali di completamento (RC);*
- *incentivare la densificazione del tessuto edilizio esistente, attraverso l'integrazione delle destinazioni d'uso e dei tipi di intervento ammessi, in modo da soddisfare le esigenze abitative e lavorative manifestate dai cittadini, in ambiti già edificati o già destinati dal PRG vigente a usi edificatori;*
- *disciplinare interventi di riutilizzo e riqualificazione di edifici rurali abbandonati o sottoutilizzati,*

circoscrivendo le tipologie di attività insediabili in area agricola;

- individuare una nuova area per servizi, destinata alla realizzazione di uno spazio polivalente, e riconoscere sulla cartografia di PRG tre tracciati viari, al fine di consentirne la manutenzione per conto dell'ente pubblico.

La Variante ... comporta, altresì la corretta individuazione cartografica di alcuni sedimi viari già esistenti e il riconoscimento di dismissioni di aree a standard connesse a nuovi ambiti insediativi.

Le modifiche proposte, sono suddivise in 6 categorie:

1. Stralcio di aree edificabili;
2. Nuovi lotti di completamento;
3. Razionalizzazione/densificazione dei tessuti residenziali esistenti;
4. Razionalizzazione/densificazione dei tessuti produttivi e commerciali esistenti;
5. Modifiche afferenti il territorio agricolo;
6. Interventi di interesse pubblico

La documentazione di Variante contiene le verifiche dei contenuti con:

- le previsioni della pianificazione sovracomunale (PPR, PTR e PTC2),
- la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- l'idoneità con le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio;

(Cfr: Relazione Illustrativa)

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, il **"Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (fase di screening)"**, è stato trasmesso dal Comune ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e tra questi anche alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 4360 del 11 giugno 2021, ai sensi dell'Allegato 1 lett. j.2. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)."*;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente:

- *"... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ..."*;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- **contiene** la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita *"... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ..."*;
- **riporta** quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **31 dicembre 2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;



Città metropolitana di Torino

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Riva presso Chieri, adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 4 novembre 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. sono formulate le seguenti osservazioni:

- le modificazioni introdotte, così come illustrate e motivate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), si demanda comunque al Comune, in fase di Progetto Definitivo, in considerazione del numero e della complessità delle tematiche proposte, una attenta verifica di tale coerenza;

- si ricorda, con spirito collaborativo, che gli tutti gli elaborati, (*anche se informatizzati*), costituenti la Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati, si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a verificare la completezza di quanto precede; si segnala, inoltre, in particolare tra i contenuti della "*Relazione Illustrativa*" la presenza di alcuni refusi (ad es.: *pag. 50 richiamo area RC21 anzichè RI29 ecc ...*) si rimanda pertanto ad una attenta verifica della rispondenza dei dati indicati, tra le diverse parti che compongono i documenti;

3. di trasmettere al Comune di Riva presso Chieri, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.



Torino, 09/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo